


Azienda Provinciale *per i Servizi Sanitari*
Provincia Autonoma di Trento

Dipartimento di Prevenzione

Servizi Veterinari – Coordinamento delle UU.OO.

Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria

Centro per i Servizi Sanitari

Viale Verona – Palazzina A – 38123 TRENTO

tel. 0461 904532 – fax 0461 904580

Responsabile: Franco Fasoli

Trento, 20 aprile 2017

Prot.n.

Class. 13.

Ref. int. 6292

Oggetto: Audizione presso Quarta Commissione Permanente del Consiglio Provinciale di Trento .- Esame dei disegni di legge n.182/2016 e 184/2017 –Reti di epidemiosorveglianza veterinaria , veterinario aziendale -assistenza zoiiatrica .

Premessa

Gli allevatori sono definiti : **Produttori primari di alimenti** dai Regolamenti comunitari del “Pacchetto igiene” (Reg. 178/2002 Reg. 852/2004 Reg. 853/2004 , ecc...., in materia di sicurezza alimentare.)

In quanto produttori di alimenti hanno obblighi di registrazione delle informazioni significative sulla sicurezza degli alimenti (materie prime prodotte in azienda), di cui sono responsabili.

La normativa comunitaria in materia di sanità animale (il Reg. 429/2016 U.E), prevede, ai fini del controllo delle malattie trasmissibili all'uomo, la responsabilità dell'allevatore nell'applicare: **misure di biosicurezza; gestire e usare responsabilmente il farmaco veterinario** (problematica dell'antibiotico resistenza) e nell'attuare buone pratiche di allevamento.

A livello nazionale , il D.Leg.vo n. 117/2005, prevede l'istituzione di una rete di epidemio-sorveglianza, ai fini del controllo delle malattie trasmissibili (degli animali e dagli alimenti di O.A.), di cui facciano parte anche gli allevatori.

Sorveglianza e sanità animale sono elementi chiave della politica di controllo delle malattie. Visite veterinarie periodiche (in base al rischio) nelle imprese sono un obbligo.

Al fine di contenere “i pericoli”, per la sicurezza alimentare dei prodotti da Loro forniti, gli allevatori possono avvalersi dei veterinari privati che assistono, di norma, le Loro aziende.

In considerazione di tale possibilità di “assistenza veterinaria ” , per gli obblighi a carico dell'impresa zootecnica, sono previsti e possibili “controlli ufficiali” con frequenza ridotta e con minori spese a carico degli operatori.(allevatori)



Azienda con sistema di gestione certificato BS OHSAS 18001:2007



Servizi veterinari con sistema gestione qualità certificato



I Veterinari LL.PP. svolgono un ruolo fondamentale nello studio delle malattie e rappresentano un collegamento importante tra gli i Produttori primari (Allevatori) e l'Autorità Competente (Ministero /Regioni/Province /Aziende sanitarie).

Il Contesto

In Provincia di Trento l'assistenza zoiatrica , h/24, è assicurata da Veterinari LL.PP., "convenzionati" con APSS (legge provinciale n. 19/1982).

Il rapporto di convenzione , a suo tempo, trovava motivazione per la carenza sul territorio provinciale ,di medici veterinari esercitanti la buiatria, con il conseguente rischio che le zone geograficamente più svantaggiate o con patrimonio animale poco cospicuo , potessero essere poco o nulla "attraenti" per esercitarvi la libera professione.

L'Azienda provinciale per i servizi sanitari ha quindi instaurato rapporti contrattuali con veterinari LL.PP., (ad oggi : 18) per garantire la "copertura" dell'intero territorio provinciale., Cio', alla stregua di quanto, fino ad allora, avevano garantito i veterinari condotti, cui peraltro, erano attribuite dai Comuni , singoli od associati in consorzi, anche funzioni pubbliche (ispezioni delle carni).

I Veterinari liberi professionisti convenzionati con l'APSS avevano/ hanno l'obbligo di garantire la reperibilità , ai fini dell'assistenza zoiatrica, sul territorio assegnato , a fronte di un compenso per turno di reperibilità prestata , ad oggi ammontante ad euro : 1800,00 -1860,00 mensili , indipendentemente dal volume di attività svolte.

Nel corso degli "anni 2000" sono stati prodotti numerosi Regolamenti comunitari, con il fine di tutelare il consumatore dalle frodi e sofisticazioni alimentari (Reg. 178/2002 e i Regg. del cosiddetto "Pacchetto Igiene", Reg429/2016;).

A livello nazionale si sta discutendo dell'istituzione del ruolo e delle competenze del Veterinario Aziendale, in attuazione di quanto previsto dal D.Leg.vo n.196/1999 e dal D.Leg.vo n 117/2005, a loro volta emanati in recepimento di , ormai ampiamente datate , Direttive comunitarie.

Ai Veterinari di libera scelta dell'allevatore viene riconosciuto un ruolo di "presidio importante" per la tutela della salute animale. ("figura cardine di una rete di epidemio-sorveglianza veterinaria, al fine di ridurre il pericolo di diffusione di malattie trasmissibili al e attraverso il bestiame ed i suoi prodotti ").

La *Bozza di Decreto Ministeriale* concernente la figura del Veterinario Aziendale o di "libera scelta dell'allevatore" è *all'esame della Conferenza Stato-Regioni*.

Alcune Regioni e Province Autonome hanno nel frattempo "anticipato" la Norma Nazionale, prevedendo e disciplinando ruolo e competenze di tale "istituenda "figura!"

Il contratto regolante il rapporto di convenzione tra Vet.LL.PP. e APSS scadeva a dicembre 2016.

Il mutato “contesto” rispetto alla scelta iniziale : la “disponibilità” di medici veterinari esercitanti la libera professione sul territorio ; le sopravvenute norme Comunitarie e Nazionali ; il dibattito in corso sulla figura del Veterinario Aziendale a livello nazionale; quanto già in essere in altre realtà regionali e provinciali ; le mutate “regole” della politica agricola comunitaria in materia di sostegno al settore agricolo, ecc...., hanno reso più che opportuna la “rivisitazione del significato e sull’attualità” del rapporto di convenzione, così come fino ad oggi disciplinato !!

Ai Vet.LL.PP., di libera scelta dell’allevatore , puo’ esser riconosciuto un ruolo nel garantire, attraverso il controllo delle salute ed il benessere animale, la produzione di prodotti di O.A. ! Cio’ puo’ trovare realizzazione attraverso la Loro partecipazione e l’esercizio di un ruolo attivo (avente valenza pubblica) ad una rete di epidemio-sorveglianza veterinaria, quest’ultima strumento fondamentale per garantire il più alto livello di sicurezza degli allevamenti e delle produzioni.

Osservazioni /considerazioni :

Il disegno di legge n. 182/2016, d’iniziativa della Giunta Provinciale, risponde all’opportunità di garantire la reperibilità/assistenza zoiatrica sul territorio, con un rapporto contrattuale tra APSS e Veterinari LL.PP zoiatrii; “anticipando” le previsioni del decreto ministeriale “in itinere”, di cui fa propri alcuni contenuti.(requisiti di competenza richiesti ai veterinari interessati , ruolo,obblighi relativi ecc.)

Punti di forza : Il disegno di legge, considera **un obbligo per le aziende** la scelta di un veterinario aziendale e tale figura fondamentale per il funzionamento della rete di epidemio-sorveglianza .

Al Veterinario Aziendale viene di fatto riconosciuta una “valenza pubblica”.

La partnership che si instaurera’ tra Pubblico e Privati , anche in questo settore. (I regolamenti comunitari del “Pacchetto Igiene” la prevedono di già per tutti gli O.S.A del settore alimentare) non potra’ che portare benefici e risparmi di risorse.

Il disegno di legge si pone obiettivi chiari e raggiungibili.

Unico punto di debolezza lo si può trovare all’art. 3, commi: 2 e 4, laddove la scelta dell’allevatore è condizionata da una graduatoria provinciale, cui accede solo un numero **determinato/limitato** di Colleghi ,di fatto riducendo i margini di libera scelta dell’allevatore e le limitando a “pochi Medici veterinari ” la possibilità di appartenere alla” rete”

..

Il disegno di legge n. 184/2017 , d’iniziativa del cons. Degasperi, prevede :

- l’istituzione di reti di epidemiosorveglianza di cui facciano parte anche gli OSA post primari. (trasformatori);


- l' istituzione della figura del **veterinario aziendale, di assoluta libera scelta dell'allevatore** , ma di cui però l'allevatore **puo' e non obbligatoriamente deve avvalersi** ! (di fatto minando l'efficacia della rete) ;
- di impartire disposizioni ed attribuire oneri ad APSS, relativamente alle attività istituzionali di competenza,
- la possibilità per APSS, quando non possa garantire con il proprio personale il raggiungimento dei LEA, di avvalersi di ulteriori, non ben identificate, figure di Veterinario L.P. cui attribuire incarichi specifici !.

Punti di forza :

- il disegno di legge contiene la previsione che il Veterinario aziendale sia scelto liberamente dall'allevatore , tra tutti coloro che hanno i requisiti per poter essere veterinario aziendale.

Punti di debolezza :

- **tra i requisiti** per poter essere scelti come Veterinario aziendale **non e' previsto di aver maturato competenze specifiche** , "ex ante".
- al veterinario aziendale non si prevede possano essere affidati/delegati compiti da parte di APSS.;
- e' altresì previsto che eventuali compiti/attività, di norma "appannaggio" di APSS, debbano essere affidati a Veterinari LL.PP., (non aziendali) i cui requisiti non sono definiti !;
- Cio' potrebbe comportare l'accesso in azienda agricola di "ulteriori soggetti", con un ruolo da definire , "difficilmente" accettato anche dall'allevatore e dal Suo veterinario aziendale e con oneri ulteriori a carico dell'Ente pubblico (tale/i veterinario/i farebbe/ro parte anche Lui/Loro, della rete?) ;
- le reti di epidemiosorveglianza sembrano dover "interessare " tutti gli OSA ,(nei primi articoli), salvo successivamente farne cenno solo riguardo gli OSA primari (allevatori) ;
- si prevedono percorsi di formazione , in materia di reti di epidemiosorveglianza , a carico dei veterinari APSS e contestualmente (gli stessi) a carico degli OSA primari e non solo!
- da ultimo , ma non secondario per importanza , si prevede una "**moratoria**" di **ben tre anni nell'applicazione della parte di legge riguardante la scelta del Vete aziendale** , durante i quali , per garantire la reperibilita' e l'assistenza zoottrica , APSS potra' /dovra' dar seguito ai rapporti convenzionali , in essere !


Il Coordinatore
UU.OO. Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria
Dr Franco Fasoli